

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 67.705.040,00
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 00705680965

PRIMO SUPPLEMENTO AL

PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI:

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO”

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO CRESCENTE (“STEP UP”)

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O MASSIMO”

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE SUBORDINATE TIER II”

Il presente Documento costituisce un Supplemento al Prospetto di Base ed è stato redatto ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/71/CE (la “**Direttiva**” o la “**Direttiva Prospetti**”) e successive modifiche, dell'articolo 94, comma 7 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) e successive modifiche e dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 16 gennaio 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0002923/15 del 14 gennaio 2015 e costituisce un supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 30 giugno 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0053394/14 del 26 giugno 2014, che incorpora per riferimento il Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 30 giugno 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0053394/14 del 26 giugno 2014.

Il presente Supplemento è volto ad aggiornare le informazioni contenute nel Prospetto di Base sul rating assegnato dall'agenzia Fitch Ratings che, in data 19 dicembre 2014, ha ridotto di un notch il rating dell'Emittente.

Si informano gli investitori che, ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del TUF, coloro che hanno già concordato di sottoscrivere Obbligazioni in offerta, prima della pubblicazione del presente Supplemento, hanno il diritto di revocare la propria accettazione esercitabile entro due giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione, mediante disposizione scritta da consegnare presso le filiali della banca che hanno ricevuto l'adesione.

Alla data di pubblicazione del presente Supplemento, non è in corso di collocamento a valere sul Prospetto di Base alcun prestito obbligazionario.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base e del relativo Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede legale e le Succursali dell'Emittente, presso le Succursali dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti e consultabile sul sito internet dell'Emittente www.bancodesio.it.

INDICE

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	3
MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO.....	4
COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE.....	6
MODIFICHE ALLA SEZ.III - NOTA DI SINTESI.....	8
MODIFICHE ALLA SEZ.IV – FATTORI DI RISCHIO.....	10
MODIFICHE ALLA SEZ.VI – NOTA INFORMATIVA.....	11
COPERTINA DEI MODELLI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	13

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili del Supplemento al Prospetto di Base

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede sociale in Desio, Via Rovagnati n. 1, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Agostino Gavazzi, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

La Banca, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Agostino Gavazzi, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

Il Presidente
Agostino Gavazzi

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

La redazione del presente Supplemento è resa necessaria al fine di aggiornare le informazioni relative ai livelli di rating assegnati all'Emittente dall'agenzia Fitch Ratings a seguito del downgrade avvenuto in data 19 dicembre 2014.

Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rende quindi noto che i nuovi rating attribuiti dall'Agenzia internazionale Fitch Ratings sono i seguenti:

- Long term IDR "BBB" Outlook Stabile (ex "BBB+" Outlook Negativo)
- Short term IDR "F3" (ex "F2")

Il downgrade è collegato all'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (BPS) entrata nel perimetro di consolidamento del Gruppo BDB a partire dal 1° Agosto 2014, al termine del periodo di Amministrazione Straordinaria, durato 19 mesi, che ha comportato un innalzamento dell'incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti lordi di BPS, peraltro accompagnato da un consistente incremento dei coefficienti di copertura. Comunque l'Agenzia di Rating riconosce i potenziali impatti strategici positivi dell'operazione in virtù della diminuzione della concentrazione geografica della rete distributiva del Gruppo, dell'immutata propensione al rischio (la clientela di BPS è simile a quella della Capogruppo), dei benefici derivanti dalle sinergie di costo, dalle opportunità di cross selling e dalle politiche commerciali che potranno accrescere la redditività attesa nel medio-lungo termine. L'acquisizione, inoltre, influenza in misura marginale il livello dei ratio patrimoniali del Gruppo, che restano più che adeguati. Pertanto, nonostante il downgrade, i fattori sopra indicati hanno inciso positivamente sull'Outlook del Gruppo che passa da Negativo a Stabile.

Si riporta nel seguito l'elencazione dei paragrafi del Prospetto di Base oggetto di modifica da parte del presente Supplemento, con specifica indicazione della sezione del documento a cui le stesse appartengono.

Copertina del Prospetto di Base

Sez. III : Nota di Sintesi

Sono oggetto di modifica i seguenti elementi della Nota di Sintesi:

- B.17 "Rating attribuiti all'Emittente".
- C.8 "Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari";
- C.9 – parte intitolata "Data di Scadenza e rimborso";
- D.3 "Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari".

Sez. IV "Fattori di rischio" – Capitolo 2 "Fattori di rischio comuni relativi ai titoli offerti"

Sez. VI : Nota Informativa

Sono oggetto di modifica i seguenti paragrafi della Nota Informativa:


- 4.1 "Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari";
- 4.5 "Ranking";
- 4.6 "Diritti connessi agli strumenti finanziari";
- 4.8 "Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito";
- 7.5 "Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario".

Frontespizio dei Modelli di Condizioni Definitive

Ai sensi dell'articolo 95-bis del Decreto Legislativo n. 58/98 gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente supplemento mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. al Collocatore, all'indirizzo indicato nelle relative schede di adesione al domicilio indicato nella dichiarazione di cui all'art. 108, comma 1, lett. a) della Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. La revoca potrà essere presentata, altresì, per iscritto alla Succursale presso cui è acceso il dossier titoli sui cui l'investitore ha disposto l'immissione dei titoli.

Alla data di approvazione del presente Supplemento non vi sono offerte in corso di sottoscrizione di Obbligazioni a valere sul Programma di cui al Prospetto di Base.

La copertina del Prospetto di Base viene sostituita come segue:



Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 67.705.040,00
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 00705680965

PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI:

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO”

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO CRESCENTE (“STEP UP”)

**“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE
TASSO MINIMO E/O MASSIMO”**

**“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE SUBORDINATE
TIER II”**

Emittente e Responsabile del Collocamento: Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Il presente documento costituisce un Prospetto di Base (il “Prospetto di Base”) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE ed è redatto in conformità all’articolo 26 del Regolamento 809/2004/CE e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Prospetto di Base è composto 1) dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell’Emittente e dei titoli oggetto di emissione (la “Nota di Sintesi”); 2) dal documento di registrazione contenente informazioni sull’Emittente (il “Documento di Registrazione”) depositato presso la CONSOB in data 30 giugno 2014 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0053394/14 del 26 giugno 2014, incluso mediante riferimento alla sezione V del presente Prospetto di Base e consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancodesio.it; 3) dalla nota informativa sui titoli oggetto di emissione (la “Nota informativa”), nonché dagli ulteriori documenti indicati come inclusi mediante riferimento.

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 30 giugno 2014 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0053394/14 del 26 giugno 2014, modificato ed integrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 16 gennaio 2015 a seguito dell’approvazione comunicata in data 14 gennaio 2015 con nota n. 0002923/15.

Le Obbligazioni subordinate oggetto del presente Prospetto di Base sono “passività subordinate” di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, Parte II, Capitolo I. L’investimento nelle obbligazioni subordinate Tier II comporta per l’investitore il rischio che, in caso di liquidazione o sotto opposizioni a procedure consorziali dell’Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata

rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza. E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione IV - Fattori di rischio.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede legale e le Succursali dell'Emittente, presso le Succursali dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti e consultabile sul sito internet dell'Emittente www.bancodesio.it.

MODIFICHE ALLA SEZIONE III - NOTA DI SINTESI

“Sezione B – Emittente” – L’Elemento B.17 viene sostituito come segue:

B.17	Rating attribuiti all’Emittente	<p>Alla data del 19 Dicembre 2014 sono stati assegnati al debito dell’Emittente i seguenti livelli di rating da parte di una agenzia specializzata:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="558 459 734 526">Agenzia di rating</th> <th data-bbox="734 459 917 526">Debito a lungo termine</th> <th data-bbox="917 459 1141 526">Debito a breve termine</th> <th data-bbox="1141 459 1252 526">Outlook</th> <th data-bbox="1252 459 1532 526">Data ultimo report</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="558 526 734 548">FITCH RATINGS</td> <td data-bbox="734 526 917 548">BBB</td> <td data-bbox="917 526 1141 548">F3</td> <td data-bbox="1141 526 1252 548">Stabile</td> <td data-bbox="1252 526 1532 548">19 Dicembre 2014</td> </tr> </tbody> </table> <p>L’Emittente non intende richiedere un giudizio di rating per ciascuna emissione di Titoli.</p>	Agenzia di rating	Debito a lungo termine	Debito a breve termine	Outlook	Data ultimo report	FITCH RATINGS	BBB	F3	Stabile	19 Dicembre 2014
Agenzia di rating	Debito a lungo termine	Debito a breve termine	Outlook	Data ultimo report								
FITCH RATINGS	BBB	F3	Stabile	19 Dicembre 2014								

“Sezione C – Strumenti finanziari” – Gli Elementi C.8 e C.9 vengono integrati come segue:

C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari	<p>[omissis]</p> <p>Sono fatte salve le previsioni della direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, in particolare sull'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (cfr. elemento D3 “Rischio connesso all’utilizzo del “<i>bail in</i>” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”).</p>
C.9	<p>[omissis]</p> <p>Data di scadenza e rimborso</p>	<p>[omissis]</p> <p>I Titoli saranno rimborsati ad un valore pari al 100% del Valore Nominale, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, in particolare sull'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (cfr. elemento D3 “Rischio connesso all’utilizzo del “<i>bail-in</i>” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”).</p> <p>[omissis]</p>

“Sezione D – Rischi” – l’ Elemento D.3 è integrato come segue:

D.3	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari	<p><u>Fattori di rischio comuni a tutte le categorie di prestiti obbligazionari</u></p> <p>[omissis]</p> <p>Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi</p> <p>Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la “Direttiva”), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro</p>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.</p> <p>Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.</p> <p>[per le obbligazioni subordinate: la Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che nei casi in cui l’Ente si trovi al c.d. “punto di insostenibilità economica” e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.]</p> <p>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1; 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale . <p>Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione; (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo. <p>Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.</p> <p>Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l’eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.</p> <p>Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell’istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il “Fondo”) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Capitolo 2 “Fattori di Rischio comuni relativi ai titoli offerti” è aggiunto il seguente Paragrafo:

Rischio connesso all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la “Direttiva”), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del “*bail-in*” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

[per le obbligazioni subordinate: la Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che nei casi in cui l’Ente si trovi al c.d. “punto di insostenibilità economica” e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale].

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza.

1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);

2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;

3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale;

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

MODIFICHE ALLA SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA

La sezione VI intitolata "NOTA INFORMATIVA" è modificata come segue:

- il Paragrafo 4.1 "*Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari*", relativamente al rimborso a scadenza del 100% del valore nominale, si intende integrato come segue:

"È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi."

- il Paragrafo 4.5 "*Ranking*", si intende integrato come segue:

"È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi."

- nel Paragrafo 4.6 "*Diritti connessi agli strumenti finanziari*", dopo il primo capoverso, è inserito il seguente testo: "È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la "Direttiva"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

[per le obbligazioni subordinate: la Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che nei casi in cui l'Ente si trovi al c.d. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.]

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common

equity Tier 1);

2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonchè potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;

3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale .

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

(i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;

(ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;

(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

• nel Paragrafo 4.8 "Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito", il secondo punto "Modalità di ammortamento del prestito" è integrato come segue:

"È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi."

• il Paragrafo 7.5 "Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario" è sostituito come segue:

"Agli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa non sono, né saranno, attribuiti "rating".

Al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. sono stati assegnati i seguenti livelli di "rating" da parte di Fitch Ratings, una delle principali agenzie specializzate internazionali:

Agenzia	Lungo Termine	Breve Termine	Outlook	Data dell'ultimo "report"
FITCH RATINGS	BBB	F3	Stabile	19 dicembre 2014

Il rating a *lungo termine* assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "BBB": significa qualità creditizia buona. I rating "BBB" indicano che le aspettative di fallimento sono al momento basse. La capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è considerata adeguata, ma è più probabile che avverse condizioni economiche o di business compromettano tale capacità. (Fonte: Fitch). Il rating a *breve termine* assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "F3": esso denota una adeguata capacità intrinseca di pagamento puntuale degli impegni finanziari. (Fonte:Fitch) .


Outlook indica la possibile evoluzione del rating a lungo termine dell'emittente nel medio periodo (solitamente da 1 anno a 2 anni), anche se non necessariamente prelude a un cambiamento del rating. Outlook stabile significa che al momento l'agenzia non si aspetta possibili evoluzioni (migliorative o peggiorative). Tuttavia, possibili evoluzioni non possono essere escluse se le circostanze lo richiedessero (Fonte: Fitch).

La scala dei livelli di rating prevista dall'agenzia Fitch Ratings è disponibile sul sito www.fitchratings.it.

Non esistono né esisteranno "rating" degli strumenti finanziari oggetto della presente nota informativa.

MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE CONTENUTE NEL PROSPETTO DI BASE

Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio delle Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Fisso deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:



Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 67.705.040,00
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 00705680965

CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL'EMISSIONE DI

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO [[Denominazione delle Obbligazioni] – ISIN[*]]

di seguito le “Obbligazioni” o i “Titoli” per un importo massimo di nominali Euro [.]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [●] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 30 giugno 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0053394/14 del 26 giugno 2014, **modificato ed integrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 16 gennaio 2015, a seguito dell'approvazione comunicata in data 14 gennaio 2015 con nota n. 0002923/15.**

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell'emittente: www.bancodesio.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Desio, Via Rovagnati n.1 e/o presso le succursali bancarie dello stesso.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio delle Condizioni Definitive delle Obbligazioni a tasso fisso crescente (“step-up”) deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del “Gruppo Banco Desio”
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 67.705.040,00
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 00705680965

CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL'EMISSIONE DI

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO CRESCENTE (“STEP-UP”)[[Denominazione delle Obbligazioni] – ISIN[*]]

di seguito le “Obbligazioni” o i “Titoli” per un importo massimo di nominali Euro [.]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [●] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 30 giugno 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0053394/14 del 26 giugno 2014, **modificato ed integrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 16 gennaio 2015, a seguito dell'approvazione comunicata in data 14 gennaio 2015 con nota n. 0002923/15.**

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base.


Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell'emittente: www.bancodesio.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Desio, Via Rovagnati n.1 e/o presso le succursali bancarie dello stesso.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio delle Condizioni Definitive delle Obbligazioni a tasso variabile con eventuale tasso minimo e/o massimo deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:



Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 67.705.040,00
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 00705680965

“CONDIZIONI DEFINITIVE

al

PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA

**“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE CON
EVENTUALE TASSO MINIMO E/O MASSIMO”** [[Denominazione delle
Obbligazioni] – ISIN[*]]
di seguito le “Obbligazioni” o i “Titoli” per un importo massimo di nominali Euro [.]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [●] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 30 giugno 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0053394/14 del 26 giugno 2014, **modificato ed integrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 16 gennaio 2015, a seguito dell'approvazione comunicata in data 14 gennaio 2015 con nota n. 0002923/15.**

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell'emittente: www.bancodesio.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Desio, Via Rovagnati n.1 e/o presso le succursali bancarie dello stesso.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio delle Condizioni Definitive delle Obbligazioni Subordinate Tier II deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 67.705.040,00
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 00705680965

“CONDIZIONI DEFINITIVE

al

PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA “OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE SUBORDINATE TIER II”

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

[[Denominazione delle Obbligazioni] – ISIN[*]]

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono “passività subordinate” di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, Parte II, Capitolo I.

L'investimento nelle obbligazioni subordinate Tier II comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o sotto opposizioni a procedure consorziali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza. E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [●] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 30 giugno 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n.

0053394/14 del 26 giugno 2014, **modificato ed integrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 16 gennaio 2015, a seguito dell'approvazione comunicata in data 14 gennaio 2015 con nota n. 0002923/15.**

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell'emittente: www.bancodesio.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Desio, Via Rovagnati n.1 e/o presso le succursali bancarie dello stesso.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.